Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1903 — Roma — Lunedì 29 Giugno — Numero 151

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorreno dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 213 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Limiti di applicazione della presente legge

Art. 1.

L'articolo 1° della legge 17 marzo 1898, n. 80, è modificato nel modo seguente:

La presente legge si applica agli operai addetti:

1° All'esercizio delle miniere, cave e torbiere, e al carico, trasporto e scarico delle materie estratte; alle imprese di costruzioni e demolizioni edilizie, e a quelle pel carico, trasporto e scarico dei materiali per le costruzioni o provenienti dalle demolizioni; alle imprese per produzione di gas o di forza elettrica e alle imprese telefoniche; alle imprese per collocamento, riparazione o rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini; alle industrie che trattano od applicano materie esplodenti; agli arsenali o cantieri di costruzioni marittime.

2° Alle costruzioni e imprese seguenti qualora vi siano impiegati più di cinque operai: costruzione o esercizio di strade ferrate o di tramvie a trazione meccanica; imprese di trasporti per via terrestre, per fiumi, canali e laghi; imprese di navigazione marittima, comprese quelle esercenti la pesca oltre i dieci chilometri dal lido e quelle delle spugne e dei coralli; imprese di carico e scarico; lavori di bonificamento idraulico; lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti; costruzione e restauri di porti, canali ed argini; costruzioni, riparazioni e demolizioni di navi; costruzioni e restauri di ponti, gallerie e strade ordinarie nazionali, provinciali e comunali;

3° Agli opifici industriali nei quali si fa uso di macchine, qualora concorrano le due condizioni: che le macchine non siano mosse direttamente dall'operaio che ne usa e che siano occupati nell'opificio più di cinque operai;

4° A prestare servizio presso macchine mosse da agenti animati o presso i motori di esse, quando le macchine siano destinate ad uso industriale o agricolo;

5° A prestare servizio presso i cannoni e gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine.

Essa si applica pure ai commessi ai viveri dipendenti dalle imprese per la fornitura dei viveri alla marina militare.

Art. 2.

In fine dell'art. 2 della legge è aggiunto il seguente paragrafo:

4° Chi attende al lavoro agricolo, in quanto sia addetto a prestare l'opera sua in servizio delle macchine di cui al n. 4, o dei cannoni e altri apparecchi di cui al n. 5 dell'articolo precedente.

Art. 3.

Alla prima parte e al primo capoverso dell'art. 6 della legge è sostituita la disposizione seguente:

Devono essere assicurati contro gl'infortuni sul lavoro, in conformità alle prescrizioni della presente legge, gli operai di cui all'art. 1.

Art. 4.

In fine dell'articolo 7 della legge si aggiungono i seguenti capoversi:

Agli effetti della legge si considera quale imprenditore anche colui che faccia eseguire per proprio conto alcuno dei lavori che formano oggetto delle imprese enunciate all'articolo 1° quando vi siano impiegati più di cinque operai.

Per le costruzioni edilizie questa disposizione si applica anche se il numero degli operai sia inferiore a cinque, quando si tratti di lavori eseguiti all'esterno degli edifici con uso di impalcature, o di ponti fissi o mobili.

Rispetto agli operai di cui al n. 4 dell'articolo 1°, l'obbligo dell'assicurazione è a carico di chi esercita le macchine o di chi le fa esercitare dai suoi preposti.

Restano ferme le disposizioni dell'articolo 15, della legge 9 giugno 1901, n. 211, rispetto agli operai di cui al n. 5 dell'articolo primo.

Chiunque mediante ritenute sui salari diretto o indirette, fa concorrere gli operai alla spesa dell'assicurazione stipulata ai termini della presente legge, è punito con multa estensibile sino a lire 4000.

Art. 5.

All'art. 9 della legge sono sostituiti i tre seguenti:

Art. 9.

La misura delle indennità assicurate agli operai nei casi d'infortunio di cui all'art. 7, dovrà essere la seguente:

1° nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3000;

2° nel caso di inabilità permanente parziale, sarà uguale a sei volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore alle lire 500;

3° nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera, ed uguale alla metà del salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

4° nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà giornaliera e uguale alla metà della riduzione che per effetto dell'inabilità stessa dovrà subire il salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovrà pagarsi per tutta la durata della inabilità;

5° nel caso di morte, l'indennità sarà uguale a cinque salari annui.

Le indennità dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario più basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.

In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione è obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico.

Art. 9-*bis*.

L'indennità assicurata per il caso di morte sarà devoluta secondo le norme seguenti:

a) se il defunto lascia figli legittimi o naturali, oppure lascia altri discendenti viventi a suo carico, gli uni e gli altri minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà ad essi devoluta repartendola secondo le disposizioni seguenti.

Qualora nessuno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi repartita in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità vitalizie temporanee costanti ed eguali fra loro fino al compimento del dodicesimo anno di età, e ridotte del 50 per cento per gli altri sei anni successivi fino al compimento dei 18 anni di età.

Qualora taluno dei discendenti sia inabile al lavoro per difetto di mente o di corpo, sarà determinata in modo definitivo e inappellabile, con ordinanza del Pretore, la parte d'indennità che dovrà essere ad esso assegnata, e la parte rimanente sarà distribuita fra gli altri discendenti colle norme precedentemente indicate.

b) se il defunto non lascia discendenti nelle condizioni di cui alla lettera *a)*, ma ascendenti viventi a suo carico, l'indennità sarà fra essi ripartita in modo che le singole quote rappresentino annualità vitalizie eguali fra loro.

c) se il defunto non lascia nè discendenti nè ascendenti nelle condizioni indicate alle lettere *a)* e *b)*, ma fratelli o sorelle viventi a suo carico minori di 18 anni o inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo, l'indennità sarà fra essi ripartita colle stesse norme stabilite sotto la lettera *a)* pei discendenti;

d) qualora sia sopravvivente il coniuge, esso avrà diritto:

1° a due quinti dell'indennità, se concorre coi discendenti dei quali alla lettera *a*), e gli altri tre quinti saranno come sopra assegnati ai discendenti;

2° a metà dell'indennità, se concorre con gli ascendenti dei quali alla lettera *b)*, e l'altra metà sarà come sopra assegnata agli ascendenti;

3° a tre quinti dell'indennità, se concorre con fratelli o sorelle nelle condizioni indicate alla lettera *c)*, e gli altri due quinti saranno come sopra assegnati ai fratelli e sorelle.

Qualora non esistano nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli o sorelle nelle condizioni indicate sotto le lettere *a)*, *b)* o *c)*, l'indennità è per intero devoluta al coniuge.

Nessun diritto spetterà al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa del coniuge superstite o di entrambi i coniugi.

In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* l'indennità è devoluta al fondo speciale stabilito coll'art. 26.

Con R. decreto, promosso dal Ministero d'Agricoltura, Industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza, saranno stabilite le tabelle dei coefficienti per la ripartizione dell'indennità secondo le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del presente articolo.

Art. 9-*ter*.

L'Istituto assicuratore, oltre alle indennità di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 9, pagherà l'indennità per l'inabilità assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovrà astenersi dal lavoro con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di là dei tre mesi saranno considerate come provvisionale sull'indennità spettantegli ai sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell'art. 9.

Qualora l'indennità spettante all'operaio a titolo di inabilità permanente parziale sia inferiore alla somma pagatagli o a quella che dovrebbe essergli pagata come indennità giornaliera ai termini dei nn. 3 e 4 dell'articolo 9, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece dell'indennità dovutagli per inabilità permanente.

Le indennità giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i sette giorni.

Le indennità per il caso di inabilità permanente e per il caso di morte devono essere liquidate entro otto giorni dalla presentazione dei necessari documenti, e pagate entro otto giorni da quello in cui gli operai o i loro aventi diritto di cui all'articolo 9 *bis* hanno accettato la liquidazione proposta dagli Istituti assicuratori.

Nel caso di ritardo nel pagamento dell'indennità di cui nel capoverso precedente decorrerà sopra di essa l'interesse nella misura commerciale.

Colle norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione non potrà rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennità giornaliere di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9, quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.

Nel regolamento debbono essere stabilite norme per la concessione di anticipazioni come provvisionali agli aventi diritto di cui all'articolo 9 *bis* nel caso di morte dell'operaio.

L'imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all'operaio o ai suoi aventi diritto di cui all'articolo 9 *bis* avrà diritto di rivalersi, nella misura consentita dalla legge e dal Regolamento, sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione dell'indennità, o anche alla scadenza di ogni mese, se si ritardi la liquidazione definitiva.

Art. 6.

Ai due capoversi dell'articolo 10 della legge sono sostituiti i seguenti:

Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 9, s'intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la rimunerazione effettiva che è stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di L. 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prenderà senz'altro per base il salario così fissato fino al detto limite massimo.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all'infortunio, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni l'operaio sia occupato nelle imprese o negli stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque sia la forma sotto la quale viene retribuito, il salario giornaliero e il salario annuo saranno determinati colle norme che saranno fissate nel regolamento.

Art. 7.

Alla prima parte dell'art. 11 della legge sono sostituiti i due comma seguenti:

Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gl'Istituti d'assicurazione avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità qualora sia provato erroneo il primo giudizio, o quando nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni derivanti dall'infortunio.

Avvenendo la morte dell'operaio prima della fine del detto termine di due anni dal giorno dell'infortunio, avranno facoltà di chiedere la revisione dell'indennità gli aventi diritto di cui all'art. 9-*bis* della legge, e gli

Istituti d'assicurazione; ma la domanda dovrà essere fatta, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della morte, e sempre entro l'indicato termine di due anni dal giorno dell'infortunio.

Art. 8.

All'art. 12 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

In caso di contestazione sul diritto alla indennità, e sulla misura di questa, le transazioni relative non saranno valide senza l'omologazione del Tribunale.

Art. 9.

All'art. 13 della legge è sostituito il seguente:

In ogni caso di inabilità permanente assoluta, ed in quei casi di inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione dell'indennità sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità liquidata a norma dell'art. 9, nn. 1 e 2, sarà versata, a cura dell'Istituto assicuratore, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai per gli effetti di cui nelle disposizioni del presente articolo.

Fino alla scadenza del termine di due anni di cui all'art. 11, ed eventualmente del giudizio di revisione, la Cassa nazionale di previdenza pagherà all'operaio un sussidio mensile pari alla rendita vitalizia corrispondente all'indennità versatale.

Qualora l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni dal giorno dell'infortunio ed eventualmente prima della fine del giudizio di revisione, l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito al detto giudizio, dedotta la somma già pagata a titolo di sussidio secondo la disposizione del precedente capoverso, sarà devoluta agli aventi diritto di cui all'articolo 9 *bis*, e in mancanza di essi al fondo speciale di cui all'articolo 26, quando in seguito al giudizio di revisione sia provato che la morte avvenne in conseguenza dell'infortunio. Fuori di questo caso tale indennità sarà devoluta agli eredi testamentari o legittimi secondo le disposizioni del Codice civile.

Qualora l'operaio sopravviva al di là dei termini qui indicati l'indennità inizialmente versata ed eventualmente diminuita o aumentata in seguito a giudizio di revisione, dedotte le somme già pagate come sopra a titolo di sussidi, sarà dalla Cassa nazionale di previdenza convertita in rendita vitalizia.

In casi eccezionali soltanto, il pretore, nella cui giurisdizione l'operaio è domiciliato, potrà, su domanda di questo da presentarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine dei due anni, o eventualmente del giudizio di revisione, autorizzare il pagamento in capitale di tutto o parte del residuo d'indennità contemplato nel capoverso precedente.

Art. 10.

All'art. 16 della legge è sostituito il seguente:

Gli operai addetti a lavori, imprese o stabilimenti condotti direttamente dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da essi dati in concessione o appalto, devono essere assicurati presso la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, creata con la legge 8 luglio 1883, n. 1473 (serie 3ª), quando non ricorra l'applicazione dell'art. 17, nn. 2 e 3.

Gli altri operai possono essere assicurati anche presso Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno, con le speciali norme e cauzioni che saranno stabilite nel regolamento, salvo sempre quanto è disposto dall'art. 17, nn. 2 e 3, per le Casse e pei Sindacati.

Sono nulli i contratti di assicurazione degli operai di cui nella prima parte del presente articolo, stipulati con Società o imprese private di assicurazione. La nullità può essere eccepita soltanto dagli imprenditori o industriali; la Società o impresa privata assicuratrice non può ripetere alcuna somma a titolo di risarcimento di danni.

Art. 11.

Alle disposizioni del 1° capoverso del n. 2 e del 1° capoverso del n. 3 dell'art. 17 della legge sono sostituite le seguenti:

La cauzione non potrà mai essere inferiore a cinque volte l'importo del premio che si dovrebbe annualmente pagare alla Cassa nazionale per assicurare gli operai cui provvede la Cassa privata, se questi operai non sono più di 2000, e a tre volte l'importo del premio stesso, e in ogni caso a 40,000 lire se gli operai sono in numero superiore a 2000.

I Sindacati per costituirsi devono comprendere almeno quattromila operai e avere versato in titoli emessi o garantiti dallo Stato nella Cassa dei depositi e prestiti, una cauzione ragguagliata alla somma di L. 10 per ogni operaio assicurato, fino ad un massimo di L. 250,000.

Art. 12.

All'ultimo capoverso dell'art. 19 della legge sono sostituiti i due capoversi seguenti:

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori; e entro dieci giorni da questo devono fare la denunzia di cui nella prima parte del presente articolo.

Quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso, dovranno però gli operai che vi sono addetti essere assicurati nel più breve tempo possibile, e in ogni caso non più tardi di cinque giorni dal principio del lavoro, se questo continua oltre tale termine. Se prima dell'assicurazione, si verificasse qualche infortunio, i capi od esercenti saranno essi tenuti a corrispondere la dovuta indennità; e il relativo credito a favore degli operai o delle loro famiglie, in questo come in ogni altro caso in cui non vi sia assicurazione, sarà garantito dal privilegio di cui all'art. 1956, del Codice civile con iscrizione al n. 5 dell'articolo stesso.

Art. 13.

All'art. 20 della legge è sostituito il seguente:

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve denunziare, nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento di cui all'art. 27, la stipulazione del contratto di assicurazione.

Egli deve pure, con le modalità, garenzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari, e le giornate di lavoro da essi fatte.

Le omissioni e le irregolarità che si verificassero nella denunzia predetta, o nella osservanza delle modalità, garanzie e norme di cui nel precedente capoverso, saranno punite coll'ammenda da lire 50 a lire 100, senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite all'art. 21.

Art. 14.

All'art. 21 della legge è sostituito il seguente:

Coloro che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto o risoluto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di L. 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa di cui all'art. 26 della presente legge.

Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio durante il periodo della sospensione, sono tenuti a pagare le indennità agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un eguale ammontare nella Cassa predetta.

Art. 15.

Agli ultimi due capoversi dell'articolo 22 della legge sono sostituiti i seguenti:

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che non ascende a somma maggiore della indennità che per effetto di questa legge viene liquidata al danneggiato o agli aventi diritto di cui all'articolo 9-*bis*, o agli eredi nel caso previsto dall'articolo 13.

Quando si faccia luogo a risarcimento questo, trattandosi del danneggiato o degli aventi diritto di cui all'articolo 9 *bis*, o degli eredi nel caso previsto dall'articolo 13, non sarà pagato che per la sola parte per la quale eccede le indennità liquidate a norma di questa legge.

Art. 16.

Sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni e dalle tasse di bollo e registro i contratti di assicurazione stipulati ai termini della presente legge, e tutti gli atti riferentisi sia a questi contratti, che ai pagamenti d'indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della legge stessa.

Saranno inoltre esenti dalla tassa di deposito le somme o i valori depositati presso la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti assicuratori, Casse private o Sindacati in garanzia degli obblighi portati dalla presente legge.

Art. 17.

All'art 25 della legge è sostituito il seguente:

I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni, anche se non indicate nell'art. 1, devono, nel termine di tre giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte, o l'incapacità al lavoro per più di cinque giorni, sotto pena di un'ammenda da L. 50 a 100.

Disposiziozioni speciali per i trasporti marittimi.

Art. 18.

Sono considerati come operai per gli effetti della presente legge, tutte le persone componenti l'equipaggio di una nave sotto bandiera italiana che siano retribuite con salario o con stipendio, fatta eccezione del pilota pratico. Coloro però il cui salario o stipendio annuale superi L. 2100 non fruiscono delle disposizioni della presente legge.

Sono considerati come imprenditori per gli effetti della presente legge gli armatori delle navi, o coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 19.

L'obbligo dell'assicurazione imposto dalla presente legge non dispensa dalla prestazione delle cure e dal pagamento dei salari nei casi e modi stabiliti dagli articoli 537 e 539 del Codice di commercio.

L'indennità giornaliera nella misura stabilita dall'articolo 9, nn. 3 e 4, decorre nei casi di cui all'art. 537 del Codice di commercio, dal giorno in cui cessa il pagamento dei salari dovuti a norma di quest'ultimo articolo.

Nei casi di cui ai nn. 1, 2 e 5 dell'art. 9 la misura delle indennità per la gente di mare è ridotta nelle proporzioni seguenti:

1° nel caso d'inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà uguale a quattro salari annui, e non mai minore di L. 2000;

2° nel caso d'inabilità permanente parziale, sarà uguale a quattro volte la parte di cui è stato o può essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potrà mai essere considerato inferiore a L. 500.

3° nel caso di morte l'indennità sarà uguale a tre salari annui.

A partire dal giorno in cui andrà in esecuzione la presente legge, i contributi per la Cassa invalidi della

marina mercantile saranno a carico esclusivo degli armatori, ai quali si applica pure l'ultimo capoverso dell'articolo 4.

Art. 20.

Se la nave sia perduta o possa considerarsi perduta secondo l'articolo 633 del Codice di commercio, e dal giorno del naufragio o da quello al quale si riferiscono le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio di essa, gli aventi diritto di cui all'articolo 9-*bis* potranno ottenere l'indennità assicurata per il caso di morte.

Il termine di un anno fissato dell'art. 15 per la prescrizione dell'azione per conseguire l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.

Il pagamento dell'indennità non avrà luogo se non mediante quelle cautele che siano concordate o in difetto stabilite dal pretore.

Queste cautele dovranno essere mantenute per il periodo di tre anni dalla scadenza dei sei mesi. Trascorso il triennio, saranno sciolte.

Quando ritorni chi si credeva perduto o si vengano ad avere di lui notizie sicure, a seconda delle conseguenze che siansi avute da quell'infortunio, si regoleranno i rapporti tra l'Istituto assicuratore, coloro che hanno riscosso l'indennità e colui che si credeva perduto.

Art. 21.

L'indennità è dovuta anche se l'infortunio sia avvenuto durante il viaggio di ritorno, quand'anche questo, per causa indipendente dalla volontà dell'operaio, sia fatto per via terrestre o sopra una nave diversa da quella sulla quale l'operaio stesso era arruolato.

Art. 22.

L'obbligo della denunzia di cui all'articolo 25 spetta al capitano o padrone della nave.

Il capitano o padrone deve stendere processo verbale di tutte le circostanze che abbiano prodotto e accompagnato un infortunio sul lavoro che avvenga a bordo della nave, facendone menzione nel giornale di bordo.

Il verbale deve essere sottoscritto da due testimoni. Qualora sulla nave vi sia un medico il processo verbale deve essere firmato anche da lui.

Il processo verbale sarà unito alla denuncia dell'infortunio.

In caso d'infortunio durante la navigazione, il termine di tre giorni per la denuncia decorre dal giorno del primo approdo in un porto dello Stato o in un porto straniero in cui esista un regio ufficiale consolare.

In quest'ultimo caso la denuncia sarà presentata al regio ufficiale predetto.

Sindacati obbligatori,

Art. 23.

Il Governo del Re ha facoltà di dichiarare obbligatoria con decreto Reale, sentiti le Camere di commercio, i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, la costituzione di un Sindacato di assicurazione mutua fra gli esercenti una determinata industria, quando, per la natura di essa e per le particolari condizioni di luogo, sia riconosciuto necessario o conveniente ricorrere a questo mezzo per meglio assicurare l'esecuzione della legge sugli infortuni del lavoro.

I Sindacati obbligatori devono comprendere almeno 15,000 operai.

Art. 24.

I Sindacati obbligatori sono esenti dal versamento della cauzione fissata nell'articolo 17, n. 3. L'entità e la forma delle garanzie che essi dovranno prestare saranno determinati nel R. decreto di cui all'articolo precedente. Essi dovranno costituire gradualmente un fondo di riserva nei modi e limiti da stabilirsi nello stesso R. decreto.

Su tutto quello che si riferisce a queste garanzie e al fondo di riserva da costituirsi dovrà essere inteso il Consiglio di Stato.

La riscossione dei contributi dovuti dai componenti il Sindacato sarà fatta dall'Amministrazione di questo con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette.

Per tutto il resto si applicano ai Sindacati obbligatori le disposizioni contenute nella legge del 17 marzo 1898, n. 80, concernente i Sindacati volontari, in quanto non sia diversamente stabilito nel R. decreto suddetto.

Art. 25.

Agli esercenti dell'industria per la quale è costituito un Sindacato obbligatorio, che contravvengono all'obbligo di partecipare al Sindacato stesso, si applica la disposizione dell'art. 21, e non è valida, per gli effetti della presente legge, l'assicurazione che essi avessero stipulato colla Cassa Nazionale di assicurazione contro gl'infortuni, o con Società private di assicurazione.

Il Sindacato non è tenuto, in mancanza degli aventi diritto di cui all'art. 9 *bis*, a versare le indennità che a questi sarebbero spettate, al fondo speciale di cui all'articolo 26, qualora, con disposizione del suo statuto si obblighi a pagare, in caso d'insolvenza dei predetti esercenti incorsi nelle sanzioni di cui all'art. 21, le indennità dovute per infortuni accaduti ai loro operai.

È pure devoluta a favore del Sindacato, che assuma l'obbligo predetto, la somma eguale all'ammontare spettante all'operaio o ai suoi aventi diritto, che ai termini dell'art. 21 dovrebbe essere versata al fondo speciale stabilito dall'art. 26.

Art. 26.

Nella prima parte dell'art. 26 della legge sono soppresse le parole:

« e nell'ordine di precedenza con cui vengono indicati ».

Art. 27.

Le disposizioni contenute nella presente legge entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione di essa nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 28.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le disposizioni necessarie perchè vengano modificati in conformità delle norme stabilite nella presente legge i contratti di assicurazione già in corso, e le altre disposizioni transitorie occorrenti per la sua attuazione.

È pure data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni della legge 17 marzo 1898, n. 80, e della presente legge, e di emanare il regolamento per la esecuzione di essa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1903.

VITTORIO EMANUELE.

BACCELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: COCCO-ORTU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, serie 2ª, per l'istituzione delle Casse postali di risparmio;

Visto l'articolo 24 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sui provvedimenti di finanza e di tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio permanente d'amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti, presa nell'adunanza del 10 giugno 1903;

Visto il parere della Commissione di vigilanza in data 24 corrente;

D'accordo coi Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Poste e Telegrafi;

Determina:

L'interesse sulle somme depositate nelle Casse postali di risparmio viene fissato, per il 2° semestre 1903, nella misura del 2,76 per cento al netto della ritenuta per imposta di ricchezza mobile.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, il 25 giugno 1903.

Il Ministro
DI BROGLIO.

IL MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti i decreti Ministeriali in data 6 e 30 maggio e 23 giugno 1903, relativi al concorso bandito per 18 posti di vice segretario di 2ª classe nel Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Determina:

Gli esami di concorso a 18 posti di vice segretario di 2ª classe, indetti pel giorno 15 giugno corrente e poscia prorogati al 15 luglio prossimo, avranno invece principio alle ore 9 ant. del giorno 15 settembre.

Il termine utile per la presentazione delle domande agli esami anzidetti è prorogato a tutto il 31 agosto.

Roma, 28 giugno 1903.

Il Ministro
BACCELLI.

(Gli altri giornali sono pregati di riprodurre il presente avviso).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

A datare dal 1° luglio prossimo, l'Ufficio delle Legalizzazioni del Ministero per gli Affari Esteri, è aperto giornalmente al pubblico dalle 10 alle 13, meno nei giorni festivi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Cancellerie e Segreterie.

Con decreto Presidenziale del 9 maggio 1903:

Alaimo Annibale, alunno di 3ª classe della pretura di Sommatino, è tramutato alla pretura di Piana dei Greci.

Con decreti Ministeriali del 15 maggio 1903:

Pastore Rosario, cancelliere della pretura di Aiello, è sospeso dall'ufficio per giorni dieci al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della sua trascuratezza nell'adempimento dei doveri della carica.

De Paoli Agostino, cancelliere della pretura di Mercato Saraceno, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della sua scorretta condotta.

Amici Ernesto Paolo, vice cancelliere della pretura di Velletri, è sospeso dall' ufficio per giorni cinque al solo effetto della privazione dello stipendio, per la sua abituale insubordinazione.

Carati Giuseppe, vice cancelliere della 6 pretura di Milano, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni a decorrere dal 10 maggio 1903.

Meroni Calimero, vice cancelliere della pretura di Lecco, è tramutato alla 6ª pretura di Milano, lasciando vacante il posto di vice cancelliere della pretura di Moggio Udinese pel sospeso Carati Giuseppe.

Cancellieri Vincenzo, vice cancelliere della pretura di Benevento, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Benevento, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Raccuglia Vincenzo, vice cancelliere al tribunale civile e penale di Benevento, è nominato vice cancelliere della pretura di Benevento, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Tonnicchia Domenico, vice cancelliere della pretura di Albano Laziale, è tramutato alla pretura di Pratola Peligna.

Con decreti Ministeriali del 15 maggio 1903:

È assegnato, per compiuto secondo sessennio, l'annuo aumento di lire 130, sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° giugno 1903, a:

Toro Salvatore, vice cancelliere della 1ª pretura urbana di Napoli.

Macri Francesco, vice cancelliere della pretura di Gasperina.

Miriello Francesco, vice cancelliere della pretura di Catanzaro.

Di Giustino Amedeo, vice cancelliere della pretura di Castel di Sangro.

Bretti Michele, vice cancelliere delle pretura di Barletta.

È assegnato l'aumento del decimo di lire 220 sull'attuale stipendio di lire 2200, con decorrenza dal 1° giugno 1903, a:

Carozzi Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Pisa.

Bonino Pier Luigi, sostituto segretario alla procura generale presso la Corte d'appello di Torino.

Vigorita Giuseppe, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Melfi.

Petrosino Gaetano, vice cancelliere aggiunto alla Corte d'appello di Catania.
Spinosi Nicola, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Macerata.
Negri Primo, sostituto segretario alla procura generale presso la Corte d'appello di Parma.
Riservato Ignazio, cancelliere della pretura di Aidone.

È assegnato l'aumento del decimo in lire 200 sull'attuale stipendio di lire 2000 con decorrenza dal 1° giugno 1903, a:
Lenzi Ruggero, cancelliere della pretura di Bagnone.
Pes Priamo, cancelliere della pretura di Bolotana.
Martinetti Francesco, cancelliere della pretura di Intra.
Paoletti Vincenzo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Avellino.
Papa Giuseppe, cancelliere della pretura di Castelnuovo della Daunia.
Mauro Carlo, cancelliere della pretura di Manduria.
Dalle Molle Giovanni, cancelliere della pretura di Barbarano.
Menarini Ernesto, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Vicenza.
Antonucci Vincenzo, cancelliere della pretura di Francavilla Fontana.

È assegnato l'aumento del decimo di lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1300, con decorrenza dal 1° giugno 1903, a:
Palomba Maurizio, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cagliari.
Mura Adolfo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cagliari.
Masala Antonio, vice cancelliere della 1ª pretura di Sassari.
Gennaro Gaetano, vice cancellidre della 1ª pretura di Casale.
Castelli Francesco, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte di appello di Casale.
Ferrari Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Cerignola.
Varese Settimio, vice cancelliere della pretura di Viggiano.
Soldati Giuseppe, vice cancelliere della 2ª pretura di Milano.
Costabile Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Amatrice.
Mel Romolo, vice cancelliere della pretura di Martirano applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Con decreti ministeriali del 18 maggio 1903:

Marcantonio Attilio, vice cancelliere della pretura di Spoleto, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario alla R. procura presso il tribunale civile e penale di Spoleto, coll'attuale stipendio di lire 1300.
Censi Ettore, sostituto segretario della R procura presso il tribunale civile e penale di Spoleto, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Rieti, coll'attuale stipendio di lire 1300.
Amici Ernesto Paolo, vice cancelliere della pretura di Velletri, è tramutato alla pretura di Guardiagrele.
Tamberlick Camillo, vice cancelliere della pretura di Chiavenna, è tramutato alla pretura di Terni.
Giovannelli Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Sassoferrato, è tramutato alla 4ª pretura di Roma.

Con RR. decreti del 21 maggio 1903:

Cavassa Matteo, vice cancelliere della pretura di Castelnuovo di Garfagnana, è, a sua domanda, nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Chiavari, coll'attuale stipendio di lire 1600.
Cajano Enrico, cancelliere della pretura di Pitigliano, incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Teramo, coll'annua indennità di lire 500, è tramutato alla pretura di San Vito Romano, continuando nel detto incarico ed a percepire la stessa indennità.
Del Torrione Domenico, vice cancelliere della pretura di Gandino, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Pitigliano, coll'annua indennità di lire 150, è nominato cancelliere della stessa pretura di Pitigliano, coll'annuo stipendio di lire 1600, cessando dal percepire la detta indennità.
Albanesi Egidio, vice cancelliere della 4ª pretura di Roma, è tramutato alla pretura di Gandino ed è incaricato di reggere il posto di cancelliere della pretura di San Vito Romano, coll'annua indennità di lire 150, a carico del capitolo 6° del bilancio.
D'otallevi Enrico, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Ancona, è nominato vice cancelliere della pretura di Chiavenna, con l'attuale stipendio di lire 1430 ed è incaricato di reggere il posto di segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Fermo, coll'annua indennità di lire 150 a carico del capitolo 6° del bilancio.
Cirelli Leopoldo, cancelliere del tribunale civile e penale d'Ivrea, in servizio da oltre 10 anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per due mesi, a decorrere dal 16 aprile 1903, coll'assegno pari alla metà del suo stipendio, rimanendo revocato il decreto in data 16 aprile 1903, con cui era stato richiamato in servizio dal detto giorno.
Falcioni Emilio, cancelliere del tribunale civile e penale di Vercelli, è tramutato al tribunale civile e penale di Lecce.
Allora Ignazio, cancelliere del tribunale civile e penale di Voghera, è tramutato al tribunale civile e penale di Vercelli.
Santi Egidio, vice cancelliere aggiunto alla Corte di cassazione di Roma, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Voghera, coll'annuo stipendio di lire 3000.
Raminzoni Giovanni, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Padova, è nominato cancelliere della pretura di Loreo, coll'attuale stipendio di lire 2420 ed è incaricato di reggere la cancelleria del tribunale civile e penale di Voghera, con l'annua indennità di lire 500 a carico del capitolo 6° del bilancio.
Bandini Guglielmo, vice cancelliere della 1ª pretura di Parma, è tramutato alla pretura di Scandiano, ed è incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Pellegrino Parmense, coll'annua indennità di lire 150, a carico del capitolo 6° del bilancio.
Salsilli Francesco, cancelliere della pretura di Consolve, è tramutato alla 3ª pretura di Padova, a sua domanda.
Burlini Felice, cancelliere della pretura di Loreo, è tramutato alla pretura di Conselve.
Matscheg Federico, vice cancelliere della pretura di Portogruaro, è tramutato alla pretura di Arzignano, ed è incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Loreo, coll'annua indennità di lire 150, a carico del capitolo 6° del bilancio.

Con decreti Ministeriali del 21 maggio 1903:

Deverini Giacomo, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto alla Corte di cassazione di Roma, coll'annuo stipendio di lire 2500.
Fongoli Giuseppe, vice cancelliere aggiunto nel tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Roma, coll'annuo stipendio di lire 1600.
Flamini Gioacchino, vice cancelliere della pretura di Lendinara, temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Roma, coll'attuale stipendio di lire 1430.
Giannuzzi Ludovico, vice cancelliere della pretura di Subiaco, è tramutato alla 1ª pretura di Roma.
Santi Egidio, cancelliere del tribunale civile e penale di Voghera, è temporaneamente applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Roma.
Falcioni Emilio, cancelliere del tribunale civile e penale di Lecce, è temporaneamente applicato alla cancelleria della Corte di cassazione di Torino.

Pelleri Francesco, vice cancelliere della pretura di Scandiano, è tramutato alla 1ª pretura di Parma.

Lombardini Giuseppe, cancelliere della 3ª pretura di Padova, è nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Padova, con l'attuale stipendio di lire 2420.

Salvago Alfredo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Girgenti, è incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Cattolica Eraclea, con l'annua indennità di L. 150 a carico del capitolo 6 del bilancio.

Delitala Antonio, vice cancellere aggiunto al tribunale civile e penale di Sassari, é incaricato di reggere la cancelleria della pretura d'Aggius con l'annua indennità di L. 150 a carico del capitolo 6 del bilancio.

Balbi Nicola, sostituito segretario della R. procura presso il tribunale civile e penale d'Alessandria, è incaricato di reggere la cancelleria della pretura di San Damiano d'Asti, con l'annua indennità di L. L. 150 a carico del capitolo 6 del bilancio.

Con decreti Ministeriali dell' 3 marzo 1903:

Rossi Luigi, vice cancelliere della Corte d'appello di Venezia, è, a sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1, lettera *A*, del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, con decorrenza dal 1° aprile 1903.

Coralli Vittorio, cancelliere della pretura di San Damiano d'Asti, è temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Genova.

Morassuti Achille, vice cancelliere della 2ª pretura di Treviso, è, a sua domanda, nominato sostituto segretario alla Regia procura presso il tribunale civile e penale di Udine, con l'attuale stipendio di lire 1300.

Con decreto Presidenziale dell' 8 marzo 1903:

Marinari Mario, alunno di 3ª classe nel tribunale civile e penale di Livorno, è tramutato alla Corte d'oppello di Lucca.

Tale disposizione avrà effetto entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel *Bollettino Ufficiale*.

Notari.

Con RR. decreti del 5 marzo 1903:

Bellassai Nunzio, candidato notaro, è nominato notaro colle residenza nel Comune di Cerignola, distretto notarile di Lucera.

Villani Giuliano, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di San Marco in Lamis, distretto di Lucera.

Cavalli Armando, candidato notaro è nominato notaro colla residenza nel Comune di Colle Val d'Elsa, distretto notarile di Siena.

Silvestri Attilio, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel Comune di Rapolano distretto notarile di Siena.

Ventre Vincenzo, notaro nel Comune di Barra, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel Comune di Portici, stesso distretto.

Alesina Rodolfo, notaro residente nel Comune di Lungavilla, distretto notarile di Voghera è traslocato nel Comune di Voghera.

Ghislieri Amilcare, notaro residente nel Comune di Gremiasco, distretto notarile di Tortona, è traslocato nel Comune di Casalnoceto stesso distretto.

Artana Gerolamo, notaro residente nel Comune di Sant'Agata Fossili, distretto notarile di Tortona, è traslocato nel Comune di Magione, stesso distretto.

Romizi Ranieri, notaro residente nel Comune di Castiglione del Lago, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel Comune di Magione, stesso distretto.

Romizi Romeo Ugo, notaro nel Comune di Magione, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel Comune di Castiglione del Lago, stesso distretto.

Fenoglio Luigi, è dichiarato decaduto dalla nomina a notaro nel Comune di Revere, distretto di Saluzzo, per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni.

Brucato Francesco, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaro per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Cerami, distretto notarile di Nicosia.

Con decreto Ministeriale del 6 marzo 1903:

È concessa al notaro Marini Marino una proroga sino a tutto il 24 aprile 1903, per assumere l'esercizio delle sue funzioni in Monterotondo, frazione del Comune di Massa Marittima.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 475,300 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 80,009 della soppressa Direzione di Torino), per L. 600, al nome di Ravaggi *Emilia*, nubile, fu Filippo, domiciliata in Genova, minore, sotto la tutela della di lei madre Aragosta Bianca, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ravaggi *Eugenia* fu Filippo, ecc., (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,015,070 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 25 annuo, al nome di Aymo *Bartolomeo* fu Vincenzo, minore, sotto la patria podestà della madre Taricco Veronica fu Emanuele, domiciliato in Mondovì (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Aymo *Vincenzo Bartolomeo* fu Vincenzo, minore ecc. (come sopra) vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siono state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: Numeri 789760 — 789761 — 789762 — 789763 — 789764 e 789765 d'inscrizione sui registri della Direzione Generale, ciascuna per L. 10 al nome rispettivamente di:

Giorgietti Eugenia fu Francesco, moglie di Guffanti Paolo.
» Vittorina » » Gariboldi Angelo.
» Annetta » » Sommaruga Giovanni.
» Pia » nubile.
» Cesare »
» Ettore » tutte con usufrutto vitalizio a favore di Gariboldi Carolina fu Cesare vedova di *Giorgietti* Francesco furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ai suddetti, ma col cognome *Gior-*

getti invece di *Giorgietti* veri proprietari ed usufruttuaria delle rendite stesso.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,181,490 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 3000, al nome di *Galeazzo-Galeotti Federico* fu Federico domiciliato a Milano, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Galeotti Federico-Galeazzo* fu Federico, minore sotto la patria podestà della madre Sacerdoti Erminia, domiciliata a Milano, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 477,338 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 82038 della soppressa Direzione di Torino) per L. 5 al nome di *Dagna* Anna, nubile, del vivente Andrea domiciliata a Torino fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Riccio* Anna fu Andrea, nubile, domiciliata a Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 17 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,241,506 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 265 al nome di Musante *Carlo Stefano* fu Stefano, minore, sotto la tutela di Longinotti Giacomo di Antonio, domiciliato in Borzone, frazione di Borzonasca (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Musante *Stefano Carlo* fu Stefano, minore ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 18 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,002,697 di L. 240, N. 1,006,989 di L. 80 e N. 1,009,869 di L. 50 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale:

il I° e II° intestate a *Pavesi* Luigia fu Massimo, moglie di Pasini Vincenzo,

ed il III° a *Pavese* Luigia fu Massimo, moglie di Pasini Vincenzo, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Pavese Maria* Luigia fu Massimo, moglie di Pasini Vincenzo, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 6 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

La signora Nazzarena Palaggi vedova Vannucci ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 4924 ordinale, N. 50048 di protocollo e n. 89148 di posizione, statale rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico in data 19 giugno 1903 in seguito alla presentazione di tre certificati della rendita complessiva di L. 165 consolidato 5 0[0 con decorrenza dal 1° gennaio 1903.

Ai termini dell'articolo 331 del vigente Regolamento sul debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati alla richiedente i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Il sig. Venturi dott. Raffaele di Paolo ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 336 ordinale, n. 157 di protocollo e n. 1305 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Bologna in data 21 marzo 1903, in seguito alla presentazione di due certificati della rendita complessiva di lire trenta, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1902, per l'unione del mezzo foglio di compartimenti semestrali.

Ai termini dell'art. 334 del vigente Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Venturi dott. Raffaele di Paolo i titoli suaccennati, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 giugno 1903.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Con le votazioni di ballottaggio le elezioni al Reichstag tedesco sono oramai terminate e la nuova Camera rimane composta nei differenti partiti in cui si divide, nel seguente modo:

Cinquantadue conservatori, 19 del partito dell'Impero, 9 antisemiti, 103 del Centro, 51 nazionali-liberali, 21 del *Freisinnige Volkspartei*, 6 del partito del popolo tedesco, 9 della *Freisinnige Vereinigung*, 81 socialisti, 9 alzaziani, 16 polacchi, 3 guelfi, 7 dell'Associazione dei contadini e delle Associazioni agricole, 1 danese ed 11 indipendenti.

I risultati dei 189 ballottaggi sono differentemente commentati dalla stampa locale.

La *Vossische Zeitung* constata che essi confermano il successo dei socialisti, i quali fanno progressi considerevoli.

Gli agrari invece hanno subito un vero disastro: i conservatori si sono liberati di essi.

Il centro cattolico resta il partito predominante nel Reichstag, la cui maggioranza conserva la sua fisonomia reazionaria.

La *National Zeitung* constata che il corpo elettorale ha dato un grave colpo alla sinistra e prevede che gli agrari soccomberanno. Il Governo potrà far valere i trattati di commercio e le leggi militari.

La *Taeglirhe Rundschau* deplora il successo dei polacchi, dice che il Centro, quantunque preponderante, teme la violenza dei socialisti, e prevede che il nuovo Parlamento dovrà essere sciolto a breve scad n a.

Le *Berliner Neuste Nachrichten* predicono che la nuova legislatura sarà agitata e consigliano al Governo di sciogliere prossimamente il Reichstag.

La *Volks Zeitung* si rammarica che i liberali non abbiano guadagnato seggi.

La *Post* accusa i socialisti di aver commesso frodi elettorali, specialmente a Berlino.

La *Kreuz Zeitung* si compiace della sconfitta di Barth, il quale personifica il radicalismo confinante col socialismo.

Il *Berliner Tagblatt* rileva che 130 deputati dell'ultima legislatura sono stati rieletti.

La *Magdeburger Zeitung* consiglia il partito borghese a non scoraggiarsi.

***

La crisi ministeriale ungherese è decisivamente chiusa con il nuovo Ministero formato dal Khuen Hederwary, ed il *Giornale Ufficiale* di Budapest pubblica una lettera autografa del Re Francesco Giuseppe, con la quale egli, accettando le dimissioni di Coloman Szell da Presidente del Consiglio, lo ringrazia di tutto cuore degli ottimi e fedeli servigi da lui con pieno successo resi al Re ed alla patria, con devozione ed abnegazione, anche in critiche circostanze.

Il Re assicura Szell della sua inalterabile benevolenza e della sua fiducia e dice di non dubitare che egli anche in avvenire potrà recare nella cosa pubblica il contributo della sua esperienza.

Il *Giornale Ufficiale* pubblica pure una lettera autografa del Re all'ex-ministro della Difesa nazionale, barone de Fejervary, nella quale il Re rileva i fedeli ed ottimi servigi da lui resi con infaticabile zelo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Margherita, proveniente da Torino, giungeva l'altra sera, con treno speciale, alle 22,10 a Venezia.

Fu ossequiata alla stazione dal Prefetto, marchese Cassis, dal Sindaco, conte Grimani, dalla Giunta municipale, dalle altre autorità, dalle dame e dai gentiluomini di Corte.

La Regina Margherita, dopo essersi trattenuta affabilmente colle Autorità, scese in una gondola di Corte e si recò pel Canal Grande direttamente alla Reggia.

Molte imbarcazioni scortavano la gondola Reale ed un pubblico numerosissimo, dalle Fondamenta e dalle finestre dei palazzi, acclamò entusiasticamente, al suo passaggio, la Regina Madre.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, cogli ufficiali della squadra, intervenne l'altra sera allo spettacolo di gala al Teatro Bellini, a Catania.

Il Duca fu vivamente acclamato. Venne suonata ripetutamente la *Marcia Reale*, fra grandi acclamazioni. Il teatro era affollatissimo.

Alle 11 il Duca abbandonò il teatro. Il pubblico rinnovò l'entusiastica dimostrazione.

Fuori del teatro un'immensa folla accompagnò S. A. R. fino a bordo, fra continue acclamazioni.

In memoria di Re Umberto. — La Commissione esecutiva e le Presidenze dei Sotto-Comitati rionali per la commemorazione popolare del compianto Re Umberto in Roma si sono riunite iersera, e stabilirono le norme a cui devono attenersi i Sotto-Comitati nell'organizzazione dei gruppi rionali di cittadini aderenti e partecipanti alla commemorazione popolare.

Quanto prima sarà diretto dal Comitato popolare un manifesto alla cittadinanza.

Congresso storico militare. — Il Consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale degli ufficiali in congedo di terra e di mare ha accettato in massima, la proposta della Presidenza di tenere nella primavera del 1904 insieme al IV Congresso generale un Congresso straordinario, storico militare, internazionale, per far conoscere, anche agli ufficiali e dotti stranieri, i principali campi di battaglia d'Italia continentale e della Sicilia.

La commemorazione di Romagnosi. — Alla cerimonia commemorativa di Gian Domenico Romagnosi, tenutasi ieri a Parma, intervennero tutte le autorità civili e militari; inviarono le loro adesioniS. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, e il podestà di Trento, e si sono fatti rappresentare i Municipi di Milano, di Pavia, di Piacenza, di Salsomaggiore e di Carate in Brianza.

Vi hanno pure assistito tutte le Associazioni con bandiere ed un eletto pubblico.

L'oratore, on. De Marinis, ha pronunziaio un discorso, che è stato vivamente applaudito.

Marina militare. — La Regia nave *Umbria*, comandante Viale, testè giunta a Venezia, da dove partì nel giugno 1901, percorse 33 mila miglia e visitò i seguenti porti:

Venezia, Gibilterra, Funchal, Barbados, La Guayra, Porto Cabello, Curacao, Cumanà, Pampatar, Carùpano, Port-of-Spain, La Guayra, Fort de France, Ponce S. Juan, S. Thomas, Antigoa, La Pointe à Pitre, La Guayra, S. Lucia, S. Vincent, La Guayra, S. Domingo, Port au Prince, Santiago, Kingston, La Guayra, Guanta, Port-of-Spain, Parà, Bahia, Santos, S. Caterina, Montevideo, Buenos Ayres, Puenta Arena, Canali di Patagonia, Coronel, Callao, Ancon, Pisagne, Iquique, Coquimbo, Valparaiso, Talcahuano, Corral, Gove, Porto Bueno, Porto Tamar, Porto Carostia, Puenta Arena, Bahia Blanca, Montevideo, Bahia, S. Vincenzo, S. Cruz, Gibilterra, Venezia.

— Le RR. navi *Sardegna*, *Carlo Alberto*, *Morosini*, *C* ata-fimi, *Nembo*, *Turbine* sono partite da Corfù; la *Minerva* è par-tita da Suda; la *Lombardia* è giunta a Shanghai.

Industria navale. — Dal cantiere di Muggi... Spezia, fu varata ieri la nave a palo *Italia*, in acciaio, e ...stituente una delle migliori nuove costruzioni per la marina mercantile.

L'*Italia* è uno dei più grandi velieri nazionali. Ha una lunghezza massima di metri 99,85, la larghezza di metri 14,60, altezza dalla linea di costruzione alla retta del taglio del ...nte principale di metri 8,15, lo spostamento in pieno carico di tonnellate 6200, la portata di tonnellate 4500, la stazza lorda di tonnellate 3300.

Gli alberi, dei quali tre hanno vele quadre ed uno vele au...he, sono in acciaio, come pure in acciaio i pennoni principali, essendo in legno solamente gli alberetti ed i pennoni di controvelacci.

La velatura ha una superficie totale di mq. 3800, e l'albera...tura un'altezza, dalla coperta, di metri 50.

Tutti gli apparecchi di bordo sono corrispondenti alla gran...iosità e alla perfezione della nave.

Nel Mar Rosso. — Si ha da Massaua che il sam...co armato della Marina italiana *Antilope* diede la caccia, nelle ac...ue di Assab, ad un sambuco sospetto di contrabbando; raggiuntolo a riva potè impadronirsi di un grosso carico d'armi e di munizioni. I contrabbandieri avevano però già abbandonato il sambuco, fuggendo verso l'interno.

Notizie agrarie. — Ecco il riepilogo delle notizie agrario della seconda decade di giugno:

Le pioggie hanno continuato anche in questa decade a cadere troppo più abbondanti del necessario nell'Alta Italia, in Toscana, nell'Umbria e nel Lazio.

Di queste condizioni anormali di clima soffrono specialmente, oltre alla fienagione, il frumento, la cui maturazione è ritardata, e la vite in cui è apparsa la peronospora; quest'ultima non manca di ispirare qualche timore in quanto che le pioggie, quasi giornaliere, rendono inefficaci i rimedi empirici.

Le cose vanno invece assai meglio nelle Marche, in quasi tutto il Mezzogiorno ed in Sicilia.

Quivi le condizioni della campagna continuano, in complesso, essere buone. Il frumento granisce in modo regolare e completo; i vigneti sono pressochè immuni da malattie; il granturco, le leguminose, gli agrumi e l'olivo prosperano in buone condizioni.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Sirio*, della N. I., proveniente dal Plata passò il giorno 26 per Tangeri diretto a Genova.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 27. — *Senato*. — Si discute un progetto per la costruzione di edifizi per scuole laiche presentato dal Governo.

L'ex-Presidente del Consiglio, Waldeck-Rousseau, combatte il progetto e dichiara che Combes incontra difficoltà nell'applicazione della legge sulle associazioni, perchè ne esagerò la portata e convertì una legge di controllo in una legge di esclusione.

Il progetto viene approvato con 183 voti con 95.

BELGRADO, 27. — Ai telegrammi coi quali il Re ha dato partecipazione di avere assunto i poteri reali, hanno finora risposto gli Imperatori d'Austria-Ungheria, di Russia e di Germania, il Presidente della Repubblica francese, il Re di Romania, i Principi del Montenegro e della Bulgaria.

TROMSOE, 27. — La spedizione polare Ziegler, giunta iersera a bordo della nave *America*, proveniente da Drontheim, ha imbarcato 123 cani e cinque *poneys* e ripartirà nel pomeriggio per Arcangelo donde si dirigerà direttamente per le regioni glaciali.

LONDRA, 27. — L'*Agenzia Reuter* si dichiara autorizzata a smentire le notizie telegrafate da Gibuti, relative ad una sconfitta degli Inglesi nel Somaliland.

Un dispaccio del generale Manning annuncia che il Mad Mullah è fuggito verso ovest, passando la linea tra Damotte e Bohotle.

Il generale Manning è arrivato a Bohotle il 26 corrente.

ZAGABRIA, 28. — A Kumovec, distretto di Ludbreg, ove era stato proclamato lo stato di assedio, avvenne ieri un conflitto fra contadini che non obbedivano alle disposizioni delle autorità ed i gendarmi. Questi fecero uso delle armi.

Quattro contadini rimasero morti, tre feriti gravemente e parecchi leggermente.

Vennero operati otto arresti.

Lo stato d'assedio a Ludbreg fu proclamato il 23 corr., in seguito a disordini provocati dai contadini e ad attacchi da essi fatti contro la truppa, la quale dovette far uso delle armi, ferendo numerose persone.

Dal 23 corr. sono stati eseguiti un centinaio di arresti.

Ora nel distretto regna calma.

BELGRADO, 28. — È ritornato il ministro di Francia, conte de Vauvineux.

COSTANTINOPOLI, 28. — Il Re di Serbia, Pietro I, ha annunziato al Sultano il suo avvenimento al trono.

Il Sultano ha risposto in termini amichevoli.

Sulla linea ferroviaria Salonicco-Costantinopoli e presso la stazione di Demir-Begli la sera del 25 corrente fu fatta esplodere una bomba di dinamite.

Rimase danneggiata la line ed una locomotiva. Non vi fu alcun ferito. È stata aperta un'inchiesta. Sono stati arrestati alcuni Bulgari.

VIENNA, 28. — Il Re ha ricevuto stamane in udienza di congedo i Ministri ungheresi dimissionari ed ha ringraziato l'ex-Presidente del Consiglio, Coloman Szell, e l'ex-Ministro della Difesa nazionale, barone de Fejervary, per i loro ottimi servizi.

Poscia i nuovi Ministri prestarono giuramento.

COSTANTINOPOLI, 28. — In seguito ad istruzioni avute dal suo Governo, il Ministro di Serbia non lascierà Costantinopoli e vi rimarrà fino a nuovo ordine.

MADRID, 28. — Un treno che correva sulla linea da Bilbao a Saragozza è caduto presso San Asensio nel fiume Nagerilla da un'altezza di quindici piedi.

I primi feriti vennero trasportati alla stazione di Cenicero.

Si teme che il numero delle vitime superi il centinaio.

Il Prefetto è partito per San Asensio, recando soccorsi.

PARIGI, 28. — L'*Echo de Paris* annunzia che il Presidente della Repubblica, Loubet, ha designato ieri gli ufficiali che saranno addetti alla persona del Re d'Italia, durante il suo soggiorno in Francia.

Si dice che uno di essi sarà il vice ammiraglio Bayle, recentemente promosso.

MADRID, 28. — Finora nella catastrofe ferroviaria fra Bilbao e Saragozza sono stati constatati 14 morti e 50 feriti.

Però, secondo dispacci privati, il numero delle vittime sarebbe maggiore.

BELGRADO, 28. — Il Sultano ha risposto alla notificazione del Re Pietro colla quale gli annunzia la sua assunzione al trono, con un telegramma, nel quale esprime i voti per la felicità del Re e dice di non dubitare che esso nutrirà gli stessi sentimenti amichevoli che la sua Casa nutrì sempre per l'Impero ottomano e che il Sultano controcambierà.

PARIGI, 28. — Secondo la *Patrie* il Presidente della Repubblica, Loubet, designò il generale Dalstein, comandante il 7º Corpo d'armata, il vice ammiraglio Bayle ed il comandante Fraysse, per recarsi alla frontiera francese a ricevere Vittorio Emanuele III quando si recherà a Parigi.

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Tumino Raffaele, *Gerente responsabile*